

**Civile Sent. Sez. L Num. 3468 Anno 2019**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**

**Relatore: TRICOMI IRENE**

**Data pubblicazione: 06/02/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 8966-2014 proposto da:

PROVINCIA SALERNO , elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio  
dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e  
difeso dall'avvocato LORENZO IOELE;

**- ricorrente -**

**nonchè contro**

SANO GERARDO;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1252/2013 della CORTE  
D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/09/2013,  
R.G.N. 1658/2012.

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 13/11/2018 dal Consigliere  
Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha  
concluso perl'inammissibilità in subordine il  
rigetto;

udito l'Avvocato Andrea Maria Agostinucci per  
delega dell'Avvocato Lorenzo Ioele.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **FATTI DI CAUSA**

1. La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1252 del 2013, pronunciando sull'impugnazione proposta da Sano Gerardo nei confronti della Provincia di Salerno avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Salerno, accoglieva l'appello, dichiarava illegittimo il recesso intimato all'appellante, e per l'effetto condannava l'Amministrazione provinciale di Salerno a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dal momento del recesso a quello di scadenza dell'Amministrazione convenuta, oltre accessori come per legge.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Provincia di Salerno, prospettando due motivi di ricorso.

3. Non si è costituito il lavoratore.

4. In prossimità dell'udienza pubblica, la Provincia di Salerno ha depositato memoria, con la quale ha ripercorso le modalità della notificazione del ricorso, effettuato alla parte di persona dopo che la notifica al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio era stata rifiutata in quanto cancellato dall'Albo degli avvocati.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Occorre premettere che Sano Gerardo aveva il Tribunale deducendo:

di essere stato assunto dalla Provincia di Salerno il 27 luglio 2009 con la qualifica di Istruttore amministrativo nell'area di attività dell'Ufficio di staff posto alle dirette dipendenze della Presidenza della Provincia, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno;

che il relativo rapporto veniva instaurato ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 276 del 2000, norma che richiama il CCNL Regioni ed Enti locali;

che in data 12 luglio 2010 il Presidente della Provincia revocava la nomina dello stesso, sul presupposto del venire meno del rapporto fiduciario tra il ricorrente e il Presidente della Provincia di Salerno.

Il lavoratore, quindi aveva il giudice per ottenere la reintegra nel posto di lavoro o, in subordine, il pagamento delle mensilità maturate dal momento della revoca sino alla scadenza del termine previsto dalla legge (fine del mandato elettorale del Presidente della Provincia), oltre al risarcimento del danno morale e/o assistenziale, da determinarsi secondo equità, e al riconoscimento delle somme ai fini pensionistici.

2. Il Tribunale rigettava la domanda.

3. La Corte d'Appello, nell'accogliere l'impugnazione, ha affermato che poiché l'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 richiama il CCNL di settore, tale contratto collettivo deve trovare applicazione anche con riguardo alla disciplina e alla durata dei contratti a termine.

Tale disciplina convenzionale non prevede alcuna revoca *ad nutum*, previsione che contrasta con i principi di tutela del lavoratore nel momento della risoluzione unilaterale del rapporto.

In ragione del richiamo al CCNL, l'eccezionalità esistente nel momento genetico del rapporto, cede il passo alla disciplina convenzionale con riguardo alla risoluzione dello stesso.

Né poteva accogliersi la tesi dell'Amministrazione secondo la quale il lavoratore, nel firmare per accettazione la comunicazione del recesso, avrebbe manifestato mutuo consenso alla risoluzione.

4. Tanto premesso, può passarsi all'esame dei motivi di ricorso.

5. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 7 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Assume la ricorrente che il contratto di lavoro previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 presenta connotati di specialità non solo nella propria fase genetica, ma anche con riferimento al recesso.

L'art. 90 cit. consente alla regolamentazione interna dell'Ente di prevedere la costituzione di uffici e servizi alle dirette dipendenze, nel caso in esame, del Presidente della Provincia.

Si tratta di uffici di staff che sono non necessari ma eventuali, e sono collocati in posizione subalterna rispetto agli organi di direzione politica con caratteristiche diverse rispetto a quella degli uffici che assolvono alle funzioni proprie dell'Ente.

La Provincia, con verbale n. 287 del 2009, aveva costituito gli uffici di staff alle dirette dipendenze degli organi politici, a norma del suddetto art. 90 del d.lgs. n. 276 del 2000.

Tale atto prevedeva, tra l'altro, che il venir meno del rapporto fiduciario avrebbe costituito causa di recesso unilaterale del rapporto di

lavoro medesimo, senza bisogno di motivare ulteriormente il recesso medesimo.

La medesima delibera stabiliva che la durata del rapporto non poteva superare il mandato elettivo ed avrebbe avuto risoluzione automatica il giorno successivo all'avvenuta proclamazione del successivo Presidente della Provincia, fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto per il venir meno del legame fiduciario con l'organo politico nominante.

In ragione di tale atto, che non veniva impugnato dal lavoratore, il Presidente della Provincia individuava il ricorrente quale soggetto di fiducia che doveva essere contrattualizzato, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 276 del 2000, in posizione di staff presso il seguente organo politico: Presidenza della Provincia, mediante impiego di lavoro a tempo pieno.

Veniva precisato che la nomina era basata su vincolo fiduciario.

Il 24 luglio 2009, il lavoratore sottoscriveva il contratto di lavoro che prevedeva quale causa di recesso anticipato il venir meno del rapporto fiduciario fra il dipendente e il soggetto istituzionale (Presidente della Provincia) che ne aveva chiesto l'assunzione, e che poteva essere formalizzato con nota scritta da parte del Presidente della Provincia medesima.

La Corte d'Appello avrebbe dovuto interpretare diversamente la disciplina regolatrice della fattispecie, nonché l'art. 7 del CCNL, e tenere in considerazione le clausole del contratto di lavoro.

Ciò avrebbe messo in luce come il contratto previsto dall'art. 90 è un contratto diverso dalle ipotesi regolate dal CCNL, atteso che l'apposizione del termine è collegata alla sussistenza del rapporto fiduciario. Né potrebbe trovare applicazione l'art. 2119 cod. civ. e le regole sul licenziamento nel pubblico impiego.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

6.1. Va precisato che l'art. 90 "Uffici di supporto agli organi di direzione politica" del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede al comma 1: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti

da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”.

Al successivo comma 2 stabilisce: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”.

6.2. Si tratta di uffici c.d. di staff, in quanto sono posti in diretta collaborazione col vertice e non hanno compiti di amministrazione attiva (cfr., Corte dei Conti, Campania, Sezione controllo, deliberazione 23 settembre 2015, n. 213).

La funzione di tali uffici è ausiliaria rispetto al vertice istituzionale nell'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo; la competenza gestionale è peraltro riservata ai dirigenti e alla struttura amministrativa dell'ente.

Il rinvio alla contrattazione collettiva implica che il trattamento economico di entrambe le categorie di soggetti reclutabili è disciplinato dal CCNL Regioni ed Enti locali, mentre, ai sensi del comma 3, il trattamento accessorio, peraltro, può essere costituito da un “unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.

6.3. Come si evince dalla disciplina legislativa sopra richiamata, si è in presenza di una fattispecie contrattuale con caratteri di specialità caratterizzata dall'*intuitu personae* come posto in evidenza dalla Corte dei Conti (cfr., Corte conti, Corte dei Conti, Lazio, Sezione controllo, deliberazione 9 novembre 2017, n. 63).

6.4. L'art. 90 del d.lgs. n. 276 del 2000, facendo riferimento sia alla deliberazione dell'Ente (regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), sia al contratto di lavoro individuale, oltre a richiamare il Contratto collettivo, rimette a tale pluralità di fonti la disciplina del rapporto, fermo restando il generale dovere di correttezza e buona fede nell'applicazione delle clausole contrattuali.

6.5. Nella fattispecie in esame, in particolare, le previsioni del contratto di lavoro intercorso tra le parti, danno rilievo all'*intuitu*

*personae* non solo nella fase genetica ma anche in quella di risoluzione del rapporto.

6.6. La regolamentazione negoziale delle parti, da un lato non contrasta con la previsione dell'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, dall'altro, è coerente con la specialità dell'istituto contrattuale che non trova esaustiva disciplina nelle previsioni del CCNL.

Ed infatti il contratto a tempo determinato concluso tra le parti, se da un lato fa riferimento al CCNL Regioni ed Enti locali, con specifica clausola (art. 1), come già la deliberazione dell'Ente, prevede la risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza per il venire meno del rapporto fiduciario.

7. All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1362 cod. civ. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vertente sull'entità delle retribuzioni riconosciute al lavoratore dalla sentenza di appello.

8. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza della Corte d'Appello di Salerno deve essere cassata e decidendo nel merito deve essere rigettata la domanda introduttiva del giudizio proposta da Sano Gerardo.

9. In ragione dei diversi esiti dei giudizi di merito sono compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Nulla spese per il presente grado di legittimità, in ragione della mancata costituzione del lavoratore.


#### **PQM**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di Sano Gerardo. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di primo e di secondo grado. Nulla spese per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2018


Il Consigliere estensore

Irene Tricomi



Il Presidente

Giuseppe Napoletano



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, - 6 FEB. 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

